

Circolare n. 02/2011

Chiavari, 05 Febbraio

A tutti i CLIENTI

Loro Sedi

- OGGETTO: Nuovo adempimento - Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA superiori a 3.000 €

Il D.L. 78/2010 ha disposto l'introduzione dell'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro. Le motivazioni di tale nuovo adempimento risiedono nella volontà del Fisco di rafforzare gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria per il contrasto e la prevenzione dei comportamenti fraudolenti soprattutto in materia IVA (frodi carosello e false fatturazioni) ma anche in ambito di imposizione sul reddito. L'Agenzia delle entrate con apposito provvedimento del 22.12.2010 ha definito le modalità tecniche, le procedure ed i termini, oltre alle disposizioni transitorie inerenti l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro.

Soggetti obbligati alla comunicazione telematica


Tutti i soggetti passivi IVA (imprese e lavoratori autonomi) relativamente alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA.

Operazioni oggetto della comunicazione

La comunicazione va effettuata per tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA relativamente alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute documentate:

- da fattura: in caso di corrispettivi dovuti pari o superiori a 3.000 euro, al netto dell'imposta applicata;
- da scontrino, ovvero ricevuta fiscale: in caso di corrispettivi dovuti pari o superiori ai 3.600 euro, al lordo dell'imposta applicata.

L'adempimento si estende non solo alle operazioni imponibili, ma anche a quelle non imponibili ed esenti e riguarda anche le operazioni poste in essere nei confronti di soggetti "privati".



Situazioni particolari

Per verificare il limite ai fini dell'obbligo di comunicazione, il provvedimento evidenzia che in caso di

tipologie contrattuali quali:

- appalto;
- fornitura;
- somministrazione;
- ovvero altre forme di contratto da cui derivano corrispettivi periodici;
→ si deve tenere conto dei corrispettivi dovuti in un intero anno solare.

Per i contratti tra loro collegati va considerato, ai fini della comunicazione dell'operazione, l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti.

Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute durante il periodo cui si riferisce la comunicazione, nel caso in cui il soggetto si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione sostanziale soggettiva, quello subentrante deve trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto.

Resta inteso che nel caso in cui il soggetto non si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria, la comunicazione deve essere presentata dallo stesso.

Operazioni escluse

Sono escluse dall'obbligo comunicativo, in quanto già monitorate dall'Amministrazione finanziaria:

- le importazioni;
- le esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b) del DPR 633/1972;
- le operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei cosiddetti Paesi black-list;
- operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del DPR 605/1973 (esempio: amministratori di condominio e istituti finanziari).

FOCUS


non sono menzionate, tra le operazioni escluse dall'obbligo, gli scambi intracomunitari sottoposti alla dichiarazione INTRASTAT.

Operazioni non soggette ad obbligo di comunicazioni

Per operazioni NON soggette all'obbligo di fatturazione si intendono quelle che sono documentate tramite

ricevuta o scontrino fiscale, quali, a titolo esemplificativo, gli acquisti in gioielleria o in qualsiasi altro

negozio, ovvero tutte le operazioni c.d. B2C.



Disciplina transitoria

L'Agenzia delle entrate ha disposto una disciplina transitoria da applicarsi in fase di prima attuazione dell'adempimento in oggetto, per cui:

- a. per le operazioni rilevanti ai fini IVA soggette all'obbligo di fatturazione limitatamente al periodo d'imposta 2010:
 - vanno comunicate le operazioni di importo pari o superiore a 25.000 euro al netto dell'IVA (in luogo del limite ordinario di 3.000 euro);
 - la comunicazione telematica può essere effettuata entro il 30.10.2011 (in luogo del termine ordinario del 30.04.2011). Limitatamente al 2010, la comunicazione va effettuata entro il 31.10.2011 esclusivamente con riferimento alle operazioni:
 - o soggette all'obbligo di fatturazione. Di conseguenza non devono essere comunicate le operazioni documentate con scontrino / ricevuta fiscale;
 - o i cui corrispettivi sono pari o superiori al limite di € 25.000.
- b. per le operazioni non soggette a fatturazione, l'obbligo di comunicazione scatta per le operazioni

effettuate a partire dal 1° maggio 2011, ferma restando la predetta soglia dei 3.600€ al lordo dell'IVA.

Fermi restando i termini sopra indicati per la disciplina transitoria la comunicazione deve essere effettuata, esclusivamente per via telematica, aggregata per anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni. Per individuare le operazioni effettuate nell'anno da inserire nella comunicazione bisogna fare riferimento al momento della registrazione, ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione (ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72: consegna / spedizione per i beni mobili, pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi, ecc.).

Sanzioni

In caso di omessa comunicazione, ovvero di comunicazione con dati incompleti o non veritieri è applicabile la sanzione da 28 euro a 2.065 euro, ai sensi dell'art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997.

Sarà possibile inviare una comunicazione sostitutiva di un'altra precedentemente inviata a condizione che venga inviata entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto.

I Signori Clienti potranno provvedere direttamente ad effettuare tale adempimento, oppure potranno avvalersi della consulenza dello Studio che rimane a completa disposizione per ulteriori chiarimenti e delucidazioni in merito.

Con Viva Cordialità

